



PARTE II: La relazione economico – finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

E' opportuno ricordare che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D. Lgs. 150/09 e dal D.L 78/2010, convertito in L. 122/2010, e che le principali nuove norme di riferimento sono ora rappresentate:

- dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001, laddove condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- dall'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010, ove si stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

A tale proposito è necessario rilevare che il comma 456 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha modificato il richiamato comma 2-bis dell'art. 9 previa sostituzione delle parole "e sino al 31 dicembre 2013" con le parole "e sino al 31 dicembre 2014" introducendo, al contempo, nella parte finale del testo di tale comma il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Pertanto, da quanto sopra espresso deriva, conformemente alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 20/2015, deriva che:

- a partire dal 1 gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

La predetta Circolare n. 20/2015 precisa, infine, che "Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo per la contrattazione integrativa, l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio";



Il richiamato art. 40 quinquies pone delle precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti :

a) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale (nel caso dell'art. 15, comma 2, il limite percentuale ivi previsto);

b) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni e, dunque:

- l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiore al 50%;
- la riduzione progressiva, anno dopo anno, della spesa assoluta di personale;
- i limiti alle assunzioni previsti dalle norme (art. 1, commi 557 e ss. E comma 562, della legge 296/2006);
- i vincoli di bilancio e, dunque, le previsioni degli stanziamenti;
- il rispetto del patto di stabilità;
- il rispetto di ogni altro strumento di contenimento della spesa, come ad esempio quelli disposti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 che dispone, in linea di principio:
 - la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Gli incrementi facoltativi sono stati quindi disposti in quanto l'ente rispetta tutti parametri di virtuosità sopra citati, e sono stati applicati nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1220 del 05/09/2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	679.684,27
Risorse variabili	9.334,07
Residui anni precedenti	0,00
Totale	689.018,34

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi:



Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/1/04)	479.090,75

In base alla ricostruzione dei fondi dal 2003 ad oggi l'importo è risultato sottostimato per €. 39.855,75. L'Ente ha provveduto a ricostruire il fondo del 2013 e del 2014 con il nuovo importo.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	28.399,20
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	22.902,58
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	9.161,03
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	21.616,13
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	28.148,90
TOTALE	110.227,84

Si riportano le tabelle di calcolo dei monti salari:

ARTICOLO	CCNL	ANNO	Perce ntuale	Trattamento economico	Salario Accessorio	Incremento
ART. 32 co. 1	22/01/2004	2001	0,62%	3.676.982,00	903.534,00	28.399,20
ART. 32 co. 2	22/01/2004	2001	0,50%	3.676.982,00	903.534,00	22.902,58
ART. 32 co. 7	22/01/2004	2001	0,20%	3.676.982,00	903.534,00	9.161,03
ART. 4 C. 1	09/05/2006	2003	0,50%	3.843.424,00	479.802,00	21.616,13
ART. 8 C. 2	11/04/2008	2005	0,60%	3.983.256,00	708.228,00	28.148,90

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	57.866,89
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14 CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N° 4 (recupero PEO)	32.987,75
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	



TOTALE	90.854,64
---------------	------------------

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	Importo da definire a consuntivo
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	9.334,07
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	
TOTALE	9.334,07

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell'OIV.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA detratte dal fondo Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/1/04)	-46.171,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Art. 4, comma 3, Legge 68/2014, Piano di riparto per somme eccedenti anno 2013	



Totale riduzioni	-46.171,00
-------------------------	-------------------

A) Riduzione parte stabile ex norme contrattuali

Il personale ATA trasferito nel 2000 ha richiesto la riduzione degli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati e l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.

B) Riduzioni del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010

Per l'anno 2016, si riscontra l'assenza di decurtazioni pregresse relative al periodo 2011-2014. Pertanto non sarà necessario consolidare alcun taglio sugli anni futuri, secondo l'attuale disposto dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 L. 147/2013.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	679.684,27
Risorse variabili	9.334,07
Residui anni precedenti	0,00
Totale	689.018,34

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa****Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dai vigenti CCNL, da specifiche disposizioni di legge o relative a progressioni economiche pregresse, compreso le risorse di cui all'art. 92, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006 (incentivi alla progettazione e pianificazione disciplinati da apposito Regolamento).

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 494.720,27 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	77.600,80
Progressioni orizzontali in godimento in ragione annua (art. 17, c. 2, lett. b), CCNL	302.119,47



1/04/1999)	
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa organizzative (art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	105.838,97
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1/04/1999): Incentivi di progettazione ex art. 92, c. 7 bis e ss, D. Lgs. n. 163/2006	Da definire a consuntivo
Totale	485.559,24

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 195.535,76, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di rischio	18.000,00
Indennità di reperibilità	9.161,03
Indennità di maneggio valori	500,00
Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	8.000,00
	50.000,00
Indennità di turno	
Indennità di orario notturno, festivo e notturno - festivo	27.000,00
Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all' art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura variabile fino ad un massimo a €. 2.500,00	45.000,00



i) compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.	12.000,00
Incentivo per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k (Merloni, Onorari, etc.) – Da disciplinare con appositi regolamenti	Da definire a consuntivo
Compensi diretti correlati ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa	8.845,11
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	17.029,62

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	494.720,27
Somme regolate dal contratto	186.374,73
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	681.095,00



Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 75.770,48, così distinte:

- Cap. 4106 progetto obiettivo da realizzarsi nell'ambito dell'estate 2017 dal personale di polizia municipale per € 22.284,00;
- Cap. 255 per compensi legali per € 1.642,73;
- Cap. diversi per diritti tecnici per € 51.843,75

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro € 681.095,00.

Si attesta, altresì, che le risorse con vincolo di destinazione ex art. 15, comma 1, lett. k), per un totale di Euro 51.843,75 per incentivi per la progettazione ed Euro 1.642,73 per diritti di avvocatura e per incentivi per recupero evasione fiscale relativa all'ICI/IMU) finanziano, rispettivamente e per lo stesso importo, i medesimi incentivi.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività del personale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 05/09/2014, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà a consuntivo, l'anno successivo, solo dopo che l'OIV avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente e validato la Relazione sulla Performance, così come meglio indicato alla lett. d) del Modulo 2.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche nel biennio 2012-2013, per effetto dei vincoli previsti, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.